

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA in TECNICHE ORTOPEDICHE
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)
Classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche SNT/3
Emanato con D.R. 23825 (302) del 20 maggio 2004

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) disciplina l'ordinamento e l'organizzazione del Corso in conformità allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai decreti ministeriali.

E' costituito da una parte generale, che determina gli aspetti organizzativi del Corso, e da una seconda parte che contiene gli allegati riguardanti gli obiettivi formativi (tabella 1) e la tabella di conformità al Decreto Ministeriale dell'Università e della Ricerca Scientifica, 2 aprile 2001 (tabella 2) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Corso di Laurea è istituito e attivato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze e può avvalersi del concorso di altre Facoltà universitarie. La sede del Corso può essere decentrata presso Aziende Sanitarie o strutture accreditate, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Il Corso di Laurea ha durata triennale, per complessivi 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Art. 3 AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3/11/1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei).

Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio di corso di Laurea ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, indicano alla Regione Toscana ed al M.U.R.S.T., nei tempi dovuti, il numero massimo degli studenti iscrivibili sulla base del potenziale didattico disponibile.

Il numero programmato di accesso al primo anno di corso è definito ai sensi della L.264 del 2.8.99 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Il perfezionamento dell'ammissione al corso è subordinato all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale, che l'Ateneo si impegna a effettuare entro il primo semestre di attivazione del corso e comunque prima dell'inizio delle attività di tirocinio pratico. L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneità psico-fisica dello studente su segnalazione del coordinatore teorico pratico e di tirocinio.

Gli studenti idonei saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.L.vo 626/96 e successive modifiche da parte del medico competente individuato dall'Ateneo

ART. 4 - ORGANI DEL CORSO DI LAUREA

Sono organi del Corso di laurea: il Consiglio di Corso di Laurea, il Presidente, la Giunta, il Coordinatore Teorico Pratico.

- Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti che svolgono, a qualunque titolo, attività didattica nei corsi, dal Coordinatore Teorico Pratico e da una rappresentanza dei tutor e da una rappresentanza degli studenti.

I tutor sono rappresentati nella misura di almeno uno per ogni anno di corso.

Gli studenti sono rappresentati nella misura di due e vengono eletti per un biennio.

Il Consiglio:

- organizza e programma l'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;
- presenta al Consiglio di Facoltà il piano di sviluppo del Corso di laurea e proposte per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;
- presenta al consiglio di Facoltà proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori sulle quali il Consiglio di Facoltà si dovrà esprimere con delibera motivata;
- coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti;
- presenta al Consiglio di Facoltà la relazione annuale sulla attività didattica;
- esamina ed approva i piani di studio degli studenti;

- formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di studio

- Il Presidente del Corso di Laurea è eletto dal Consiglio di Corso di Laurea tra i professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio del Corso di Laurea
- sovrintende alle attività del corso

Il Presidente può nominare un Vice Presidente.

- La Giunta del Corso di Laurea è nominata dal Presidente e da lui presieduta. E' composta da:

- una rappresentanza di almeno tre docenti
- il Coordinatore teorico pratico
- una rappresentanza di almeno uno studente

La Giunta:

- coadiuva il Presidente
- svolge funzioni istruttorie per il Consiglio di Corso di Laurea.

- Il Coordinatore teorico pratico e di tirocinio è nominato presso ogni struttura sede del corso ogni 3 anni dal Consiglio di Corso di Laurea; viene scelto tra i docenti, a qualsiasi titolo, del settore scientifico-disciplinare del profilo professionale specifico, in possesso del massimo livello di formazione tecnica e di una documentata esperienza in campo formativo specifico. L'incarico può essere rinnovato.

Il Coordinatore teorico pratico e di tirocinio:

- applica le disposizioni del Consiglio di Corso e del Presidente, riguardo agli insegnamenti teorici ed ai tirocini, alle loro integrazioni e alle funzioni inerenti di ordine organizzativo e gestionale;
- individua e propone al Presidente del corso i nominativi dei tutor e ne supervisiona le attività;
- propone, organizza e garantisce le attività didattiche integrative e di sperimentazione

Art. 5 - TUTOR DI TIROCINIO

Le attività di tutorato, disciplinate dal Consiglio di Corso di Laurea, sono riservate al personale dello specifico profilo professionale. I tutor sono scelti presso tutte le strutture sanitarie o strutture accreditate attraverso apposite convenzioni con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La funzione di tutorato richiede l'espletamento delle seguenti attività:

- a. collaborare alla definizione di percorsi di insegnamento e apprendimento in ambito tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi dell'anno di Corso
- b. attuare interventi formativi nell'ambito dell'insegnamento tecnico pratico nelle sedi di tirocinio
- c. definire percorsi individualizzati di apprendimento o miglioramento della performance laddove si rilevi uno scarto tra obiettivi e risultati conseguiti
- d. contribuire alla valutazione delle esperienze di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

Il tutor svolge la sua attività al servizio della struttura formativa ed è coadiuvato nelle attività cliniche da soggetti qualificati operanti nei servizi e preparati nella guida degli studenti in tirocinio.

Nelle strutture accreditate il rapporto di riferimento tutor/studente è di uno a cinque.

Il tutor è nominato annualmente dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea su indicazione del Coordinatore teorico-pratico e delibera del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 6 - CREDITI FORMATIVI

Ai sensi dell'art. 1, lettera 1) del DM 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), il credito formativo universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

Ai sensi dell'art. 5 DM 2 Aprile 2001 istitutivo delle classi di Laurea, ad un CFU corrispondono n. 25 ore di lavoro dello studente, di cui in ottemperanza all'art. 4 comma 4, del suddetto DM, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al 30%. La

quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti, equivalenti a n. 1500 ore .

Ai sensi dell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree dell'area sanitaria), il Corso di Laurea in Tecnico Ortopedico prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di Corso. Il numero complessivo di ore previsto nel triennio è di n. 4500 ore articolate come esplicitato nella tabella sottostante :

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO NEL TRIENNIO	n. ore	n. CFU
Insegnamento- attività formativa frontale (teoria)	1750	70
Tirocinio	1500	60
Studio individuale	1250	50
TOTALE	4500	180

I crediti sono acquisiti dallo studente in uno dei seguenti modi:

- nel caso di corsi integrati, con il superamento del relativo esame;
- nel caso di attività a scelta dello studente, con valutazione positiva della stessa da parte del docente o del tutor responsabile dell'attività;
- nel caso di attività professionalizzanti, (tirocinio) previa firma di frequenza rilasciata dal Coordinatore delle Attività di Tirocinio del Corso con verifica del livello adeguato di performance raggiunto ad ogni esperienza di tirocinio, e con superamento del relativo esame annuale.

Rispetto all'obsolescenza dei crediti, il presente regolamento è in accordo con l'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 OBBLIGO DI FREQUENZA

Lo studente è tenuto a svolgere non meno di 4500 ore di attività didattico-formativa nei tre anni del Corso di Laurea. La frequenza è obbligatoria, sia all'attività didattica formale sia a quella teorico-pratica e di tirocinio per il numero di ore indicato annualmente dal Consiglio di Corso per ciascun corso e per ogni disciplina. Per ogni Corso integrato le modalità di accertamento della frequenza vengono concordate fra i docenti delle discipline afferenti al Corso integrato e comunicate dal Coordinatore Teorico-pratico al Presidente del Corso di Laurea e agli studenti all'inizio di ciascun Corso.

L'attestato di frequenza viene rilasciato anche a coloro per i quali sia documentata l'assenza a non più del 25% delle attività didattiche teoriche e di tirocinio, purché lo studente recuperi le ore di attività didattica non fruita mediante attività stabilite dai docenti.

ART. 8 ESAMI DI CORSO INTEGRATO E VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO IN ITINERE

Ogni Corso Integrato del Corso di Laurea, a cui contribuiscono uno o più Settori Scientifico Disciplinari, dà luogo ad un unico esame di profitto individuale, la cui votazione è es esame finale, purché sostenuto nel medesimo anno accademico. Il calendario delle prove in itinere pressa in trentesimi. Le verifiche di profitto in itinere hanno valore ai fini dell', gli argomenti oggetto di verifica e le modalità con le quali l'esito della prova contribuirà al voto dell'esame vengono resi noti all'inizio del Corso integrato.

E' ammesso all'esame finale del Corso integrato lo studente che ha ottenuto l'attestazione di frequenza alle lezioni di tutte le discipline e/o moduli che lo compongono.

Le commissioni di esame sono costituite da almeno due docenti afferenti al Corso integrato. Nel caso di corsi integrati cui afferisce un solo docente, la commissione viene integrata con docenti di discipline affini.

Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti responsabili di ciascun Corso secondo i seguenti principi:

- a. gli obiettivi ed i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il Corso
- b. la verifica dell'acquisizione da parte dello studente di abilità e atteggiamenti si realizza con prove pratiche reali e/o simulate

Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate unitamente al programma del Corso.

Art. 9 - SEMESTRI, SESSIONI DI ESAME E PROPEDEUTICITA'

Il calendario degli esami di profitto prevede almeno quattro sessioni opportunamente distribuite nel Corso dell' Anno Accademico. Per ogni Corso integrato le date di esame devono essere comunicate al Presidente del Corso di Laurea e rese note agli studenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione. Le date degli esami non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del Presidente.

Sono previste le seguenti sessioni d'esame:

- ❑ 1^ sessione (anticipata): dal termine delle attività didattiche del primo semestre fino all'inizio dei corsi del II semestre;
- ❑ 2^ sessione (estiva): al termine delle attività didattiche del secondo semestre nei mesi di Giugno-Luglio;
- ❑ 3^ sessione (autunnale): dal 1° settembre fino all'inizio dei corsi;
- ❑ 4^ sessione (straordinaria): dal termine delle attività didattiche del primo semestre fino all'inizio dei corsi del II semestre.

Le sessioni di esame non devono interferire con le attività didattiche.

Pur nel rispetto di quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi sessione a partire da quella immediatamente successiva alla fine del relativo Corso. Lo studente che non abbia superato un esame, può ripresentarsi all'appello successivo. I docenti possono fissare appelli di esame per gli studenti fuori corso che abbiano assolto gli obblighi di frequenza anche al di fuori delle sessioni ordinarie.

Al fine di assicurare un progressivo ed equilibrato apprendimento delle competenze dello studente, le eventuali propedeuticità saranno deliberate dal Consiglio di corso di laurea.

ART. 10 - ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTI

(Attività didattica integrativa e Tirocinio)

L'attività didattica integrativa e di tirocinio professionalizzante e di orientamento ha lo scopo di far conseguire le competenze professionali specifiche della figura professionale di Tecnico Ortopedico.

Mentre le attività integrative di esercitazione e di tirocinio formativo sono da considerare parte integrante degli insegnamenti dei vari corsi integrati, l'articolazione e l'organizzazione delle attività di tirocinio professionalizzante e di orientamento sono approvate dal Consiglio di Corso di Laurea, su proposta del Coordinatore Teorico-pratico. Tali attività devono svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi, sotto la responsabilità di un tutor, che deve avvalersi di personale qualificato per la guida dello studente allo scopo di favorire l'apprendimento di competenze intellettive, comunicative e gestuali necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguate allo svolgimento delle funzioni e attività di Tecnico Ortopedico.

Il piano formativo di ogni studente, riferito all'insegnamento integrativo e di tirocinio è registrato nel libretto approvato dal Consiglio di Corso di Laurea.

Il tirocinio e l'attività didattica integrativa devono essere frequentati obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico. Sono ammessi all'esame di tirocinio gli studenti che hanno frequentato regolarmente le esperienze pianificate e che hanno riportato tutte le valutazioni positive. Il recupero delle assenze viene programmato dal Coordinatore teorico-pratico del Corso di Laurea, in modo tale da essere recuperato prima della valutazione finale del tirocinio; qualora il tirocinio non risultasse recuperato lo studente deve ripetere l'anno.

Il recupero degli standard formativi non raggiunti viene programmato prima dell'esame annuale di tirocinio, che deve essere sostenuto nel mese di luglio, sessione ordinaria nel mese di settembre, sessione di recupero. Nei casi in cui, per gravi motivi, non sia stato possibile recuperare tutte le assenze entro la data dell'esame di tirocinio, è ammesso all'esame anche lo studente che abbia riportato tutte le valutazioni positive e accumulato non più di 7 giorni di assenza. In caso di superamento dell'esame, permane l'obbligo da parte dello studente di recuperare le giornate di tirocinio secondo le modalità programmate dal Coordinatore teorico-pratico del corso. E' previsto l'esame di tirocinio nella sessione di febbraio solo per gli studenti del terzo anno che abbiano acquisito tutte le firme di frequenza.

La valutazione finale di tirocinio viene effettuata da una Commissione di almeno due membri, composta dal Coordinatore delle Attività di Tirocinio, e da un tutor.

Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell'anno successivo lo studente che non superi positivamente l'esame finale entro la sessione di settembre. Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il Consiglio di Corso di Laurea può prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già

effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Le attività di tirocinio degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

Art.11 - ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE:

Le attività proposte dal Corso di Laurea appartengono a due tipologie diverse:

- corsi di tipo seminariale;
- attività pratiche e/o esperienziali

Le proposte di attività devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle lezioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti e/o tutor entro il 31 maggio di ogni anno per le attività del successivo anno accademico, con modalità indicate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea.

Gli studenti che intendano aderire alle proposte approvate dal Consiglio di Corso di Laurea o intendano proporre al Consiglio attività non rientranti nel ventaglio fra quelle offerte dal Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 settembre di ogni anno, indicando in questo ultimo caso, il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, di apprendimento e di verifica, numero di crediti conseguiti.

La verifica del profitto delle attività è effettuata secondo le modalità previste dal Consiglio di Corso di Laurea e ciascun pacchetto formativo o proposta individuale approvata.

Art. 12 - ACCESSO AL 2° E 3° ANNO DI CORSO

È consentita l'iscrizione in corso al 2° e 3° anno, agli studenti che al termine della sessione autunnale:

- abbiano ottenuto le attestazioni di frequenza di tutti i corsi integrati dell'anno precedente
- abbiano superato l'esame annuale di tirocinio.

I requisiti per poter sostenere l'esame annuale di tirocinio sono deliberati dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 13 - ESAME DI LAUREA

Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, che ha valore abilitante, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti dei corsi integrati e le verifiche finali dei tirocini.

L'esame finale del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche consiste:

- a) nella discussione di un elaborato redatto sotto la guida di un docente del Corso (tesi),
- b) nello svolgimento di un tema, assegnato al momento, su un argomento relativo allo specifico profilo professionale,
- c) in una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare capacità relative allo specifico profilo professionale.

Art. 14 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.341/90, fatta salva l'osservanza dai Regolamenti Didattici di Ateneo e della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Laurea ha libertà di pianificazione e di programmazione didattica riguardo all'intero Corso o solo a sue parti. Le eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere segnalate agli studenti con congruo anticipo.

Art. 15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Tabella 1

Obiettivi formativi

I laureati nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità. I laureati nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

In particolare, i laureati nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico, in funzione dei percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto dallo specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico devono conoscere le principali normative in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Gli obiettivi formativi specifici sono:

- operare, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
- addestrare, nell'ambito delle loro competenze, il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate.
- svolgere, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate.
- collaborare con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione.

I laureati in Tecniche Ortopediche sono responsabili dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Tabella 2

Tabella di conformità al Decreto Ministeriale sulla classe SNT/3

Laurea triennale in Tecniche Ortopediche (Classe SNT/3)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ FORMATIVE	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	Insegnamenti e relativi CFU	CFU ordinamento didattico	CFU minimi della classe
a) Base	Scienze propedeutiche	FIS/07- Fisica applicata INF/01- Informatica ING-INF/07- Misure elettriche ed elettroniche M-PSI/01- Psicologia generale MAT/05- Analisi matematica MED/01- Statistica medica	Fisica applicata a biologia e medicina 2 cfu Informatica 2 cfu Misure elettriche ed elettroniche 1 cfu Psicologia generale 1 cfu Analisi matematica 2 cfu Statistica medica 2 cfu	10	18
	Scienze biomediche	BIO/09- Fisiologia BIO/10- Biochimica BIO/13- Biologia applicata BIO/16- Anatomia umana MED/04- Patologia generale	Fisiologia 2 cfu Biochimica 2 cfu Biologia applicata 2 cfu Anatomia umana 2 cfu Patologia generale 2 cfu	10	
b) Caratterizzanti	Scienze e tecniche ortopediche	MED/33- Malattie apparato locomotore MED/34- Medicina fisica e riabilitativa MED/36- Diagnostica per immagini e radioterapia MED/50- Scienze tecniche mediche e applicate	Malattie apparato locomotore 6 cfu Medicina fisica e riabilitativa 4 cfu Diagnostica per immagini e radioterapia 2 cfu Scienza e tecnologia dei materiali 4 cfu Meccanica applicata alle macchine 4 cfu Elettrotecnica 3 cfu Elettronica 4 cfu Meccanica sperimentale 3 Biomeccanica del movimento 3 cfu Disegno e metodi di ingegneria industriale 3 cfu Tecniche di lavorazione 4 cfu Biomateriali 4 cfu Protesi e ortesi 4 cfu Elementi di macchine 4 cfu	52	53
	Scienze medico chirurgiche	MED/33- Malattie apparato locomotore	Malattie apparato locomotore 4 cfu	4	
	Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	M-EDF/01- Metodi e didattiche delle attività motorie MED/42- Igiene generale e applicata	Metodi e didattiche delle attività motorie 3 cfu Igiene generale e applicata 1 cfu	4	
	Primo soccorso	MED/18- Chirurgia generale	Chirurgia generale 2 cfu	2	

c) Affini o integrative	Scienze interdisciplinari cliniche	MED/16- Reumatologia MED/19- Chirurgia plastica MED/27- Neurochirurgia MED/34- Medicina fisica e riabilitativa	Reumatologia 3 cfu Chirurgia plastica 3 cfu Neurochirurgia 2 cfu Medicina fisica e riabilitativa 4 cfu	12	18
	Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01- Psicologia generale	Psicologia generale 2 cfu	2	
	Scienze del management sanitario	IUS/07- Diritto del lavoro SECS-P/10- Organizzazione aziendale	Diritto del lavoro 1 cfu Organizzazione aziendale 1 cfu	2	
	Scienze interdisciplinari	ING-INF/05- Sistemi di elaborazione delle informazioni	Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 cfu	2	
d) A scelta libera dello studente			9	9	9
e) Prova finale e conoscenza lingua straniera	Prova finale Lingua inglese		9 cfu 2 cfu	11	11
f) Altre conoscenze di contesto	Tirocinio		60		9
TOTALE			180	180	118